

<i>Com</i>	Roma	17/06/2011
	Protocollo	P15634/2011

B.CO.

3. Il Procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate. In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità è limitata unicamente all'ufficio o agli uffici presso le quali sono svolte le funzioni.
4. Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.
5. Il vice procuratore onorario non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
6. I vice procuratori onorari non possono essere addetti a più di una Procura della Repubblica presso il Tribunale.
7. Non si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art. 18 Ord.Giud..
8. Le disposizioni di cui all'art. 19 Ord. Giud. sulle incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari si applicano ai vice procuratori onorari, secondo i criteri dettati dalla circolare del C.S.M. adottata con delibera del 23 maggio 2007, in quanto compatibili.
9. Si applica ai vice procuratori onorari l'art. 8 cpv. del testo unico leggi elettorali (D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361); stante l'inapplicabilità dell'aspettativa e del trasferimento a circoscrizione giudiziaria diversa da quella nel cui ambito si svolgono le elezioni, coloro che intendono candidarsi, hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.

Art. 6 Tirocinio

1. Ai fini di consentire ai vice procuratori onorari di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i Procuratori della Repubblica cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di tre mesi anteriormente all'assunzione di funzioni giudiziarie e i Consigli Giudiziari individueranno un magistrato di riferimento.
2. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del Pubblico Ministero titolare e la presenza ad udienze dibattimentali cui parteciperanno pubblici ministeri professionali.
3. Il Consiglio Giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.
4. Al termine del tirocinio i magistrati di riferimento esprimono in una relazione una valutazione sulla qualità dell'impegno e sulla professionalità del vice procuratore onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonché sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
5. Nell'ipotesi di esito negativo del tirocinio il Procuratore della Repubblica valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori tre mesi. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio sia ancora negativo, il Procuratore della Repubblica redige apposita relazione per l'inizio alla procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42 sexies comma 2, lett. c) Ord. Giud. , secondo quanto previsto dall'art.13.

Art. 7 Conferma

1. Ai fini della conferma, il Consiglio Giudiziario esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.
2. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

<i>Com</i>	Roma	17/06/2011
	Protocollo	P15634/2011

B.CO.

3. Alla domanda di conferma da presentare al Procuratore della Repubblica almeno sei mesi prima della scadenza del mandato di nomina (v.art.8.3), redatta sull'apposito modulo (Mod. C, allegato) debitamente compilato dall'interessato dovranno essere allegate:

a) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), g),

G. M. Mod. C.1, allegato);

b) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del Tribunale o nella sezione distaccata, presso il quale svolge le funzioni (v. art.5); (Mod. C.2, allegato);

c) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 Ord. Giud. (v. art.5). (Mod. C.1, allegato);

4. Il Procuratore della Repubblica redigerà apposita relazione sull'attività svolta dall'interessato nel triennio decorso, con l'allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo, e sulla esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.

5. Ai fini della conferma, i Consigli Giudiziari terranno conto della valutazione espressa dal Procuratore della Repubblica presso il quale il vice procuratore onorario ha prestato la propria attività.

Art. 8

Durata dell'incarico e procedimento per la conferma

1. La nomina a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

2. Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di nomina a vice procuratore onorario presso qualsiasi ufficio giudiziario.

3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.

4. La domanda di conferma va presentata al Procuratore della Repubblica il quale, una volta istruita, la trasmette al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello con il proprio parere motivato. Sarà cura del Procuratore Generale inoltrare successivamente le suddette proposte al Presidente della Corte di Appello.

5. Alla scadenza del triennio, il Consiglio Giudiziario esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

6. La nomina dei vice procuratori onorari, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42 ter, 1 co., Ord. Giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo al decreto Ministeriale di nomina.

Art. 9

Assegnazione ad altro ufficio o funzione

1. Il vice procuratore onorario può presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altra procura partecipando all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il vice procuratore onorario dovrà dimettersi dal precedente incarico.

3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi, al vice procuratore onorario non si applicano le disposizioni di cui all'art.6.

4. In ogni caso la durata complessiva dell'attività di vice procuratore onorario non può derogare i limiti di cui all'art 8.

5. Il vice procuratore onorario può presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale o a giudice di pace. L'eventuale nomina a seguito dell'espletamento dell' ordinaria procedura di cui all'art. 3 deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.



 B.CO.

Art. 10 Doveri e diritti

1. Il vice procuratore onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. il congedo ordinario, il congedo straordinario e la concessione di aspettative, istituti tipici del rapporto di servizio dei pubblici dipendenti, applicabili ai magistrati ordinari in forza dell'art. 276 dell'Ordinamento giudiziario, non sono usufruibili dai vice procuratori onorari.

3. il vice procuratore onorario ha diritto di astenersi dallo svolgere le funzioni giudiziarie per un periodo di tempo corrispondente al periodo di astensione obbligatoria per maternità riconosciuto ai pubblici dipendenti. Il dirigente dell'Ufficio non può adibirlo in tale periodo allo svolgimento delle funzioni medesime.

4. La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.

Art. 11

Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei vice procuratori onorari

1. Il Procuratore della Repubblica ha l'obbligo di vigilare sull'attività dei vice procuratori onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio Giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito può essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.

2. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al capo dell'ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.

3. Il Procuratore della Repubblica che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.

Art.12

Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio

1. Il vice procuratore onorario di tribunale cessa dall'incarico:

- a) per il compimento del settantaduesimo anno di età;
- b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
- c) per dimissioni.

2. Il vice procuratore onorario decade dall'ufficio:

- a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 10 Ord. Giud.;
- b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
- c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il vice procuratore onorario è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.

Art. 13

Procedura per la decadenza e revoca

1. Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art.12, comma 2, lett.c) e di revoca per